



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Francesco Saverio Gualtieri n. 10

67045 Lucoli (Aq)

email: poliziale@comune.lucoli.aq.it

pec: poliziale.lucoli.aq@legalmail.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 36 DEL 12-11-2024

Lucoli, li 12-11-2024

Registro Generale n. 49

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 36 DEL 12-11-2024

Oggetto: Ordinanza di chiusura al traffico veicolare e istituzione del divieto di sosta in "via Valle Maggiore" Fraz. Piaggia per il giorno 14/11/2024 dalle ore 9:00 alle ore 17:30.

Il Responsabile del Servizio

Considerato che nelle frazioni di Colle e Piaggia sono previsti i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità comunale in relazione al PNC-PNRR, Misura A.4.5 "investimenti sulla rete stradale comunale",

Vista la richiesta acquisita al protocollo di questo Ente in data 12/11/2024 al n. 6669, con la quale l'Ing. Dante De Santis in qualità di Direttore dei Lavori e C.S.E. degli interventi in premessa riportati ha chiesto la chiusura al traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta in via Valle Maggiore per il giorno 14/11/2024 dalle ore 9:00 alle ore 17:30 al fine di consentire il rifacimento del manto stradale;

Visto l'articolo 5 co. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visti gli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 285/92;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 16/05/2023 concernente l'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del sopralluogo effettuato dal personale dello scrivente Ufficio.

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN "VIA VALLE MAGGIORE" FRAZ. PIAGGIA, PER IL GIORNO 14/11/2024 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:30 COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA.

Nel dare applicazione alla presente Ordinanza l'impresa "Edil Costruzioni Gianneramo s.a.s" dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- apporre a propria cura e spese, chiara visibile ed inequivocabile segnaletica di obbligo, di divieto, di preavviso e di pericolo conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada **almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori**;
- i segnali di preavviso dovranno avere una dimensione minima pari a 90cm di larghezza x cm 135 di altezza da installare alle intersezioni poste a monte e a valle del tratto interessato alla chiusura;
- garantire in sicurezza la viabilità pedonale;
- **garantire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità.**

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della viabilità intesa ai sensi del Codice della Strada e non sostituisce altre autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri ecc., anche se di competenza di altri Uffici comunali, eventualmente previsti dalle vigenti leggi relativamente all'esecuzione delle attività in premessa descritte.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora sussistano motivi di pubblica sicurezza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 7 co. 13 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);

DISPONE

- l'invio della presente Ordinanza per opportuna conoscenza:
 - ✓ Alla Questura di L'Aquila;
 - ✓ Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
 - ✓ All'Asl di L'Aquila servizio 118;
 - ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Lucoli;
 - ✓ all'Ufficio Tecnico comunale;
- la notificazione a mezzo pec impresa "Edil Costruzioni Gianneramo s.a.s";
- la pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via alternativa, al T.A.R. dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi della L. n. 1034 del 6 dicembre 1971, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
(Dott. Fabio Angelone)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/11/2024 al 27/11/2024.

Lucoli lì 12/11/2024

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
F.to Dott. Fabio Angelone

Copia conforme all'originale.

Lucoli lì 12/11/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabio Angelone